m_pi.AOODRLO.REGISTRO
UFFICIALE.U.0001564.13-01-2025.h.13:59

Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XII – Ambito territoriale di Pavia - Settore scuole non statali
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai Gestori delle Scuole paritarie
della Lombardia

E p.c. Agli Uffici scolastici Territoriali
della Lombardia

Oggetto: Presentazione istanze di attivazione nuove sezioni di scuola dell'infanzia e di classi collaterali; comunicazione di sospensione e di cessazione – anno scolastico 2025/2026 – indicazioni

Con la presente nota si forniscono le istruzioni di questa Direzione Regionale – Ufficio XII – Settore Scuole non statali – per la presentazione delle istanze di attivazione di nuove sezioni nell'ambito della scuola dell'infanzia paritaria, di attivazione di singole classi collaterali nelle scuole paritarie dei I e II ciclo, nonché per la presentazione della comunicazione di sospensione del funzionamento di sezioni di scuola dell'infanzia paritaria, di singole classi di scuole paritarie del I e del II ciclo, e infine della comunicazione di cessazione dell'attività della scuola paritaria. Le procedure sono disciplinate dal DM 83/2008, attuativo del DM 267/2007, a cui si fa riferimento.

SEZIONE 1 - SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE L'ISTANZA

Con nota prot. n. 47577 del 26 novembre 2024, il Ministero dell'istruzione e del merito ha fissato il termine per le iscrizioni relative all'anno scolastico 2025/2026 per le scuole di ogni grado. Conclusa la fase di acquisizione delle iscrizioni, i Legali Rappresentanti delle scuole paritarie potranno inoltrare richiesta, secondo quanto previsto dal DM 83/2008, di attivazione di:

- nuove sezioni di scuole dell'infanzia
- classi collaterali iniziali e intermedie di scuole del I e del II ciclo
- classi collaterali quinte del II ciclo

Allo stesso modo, al verificarsi dell'interruzione dell'effettiva attività scolastica all'interno di sezioni o corsi paritari, i Legali Rappresentanti sono tenuti a inviare la comunicazione attestante la sospensione del funzionamento di:

- sezioni di scuola dell'infanzia
- classi di scuole del I e del II ciclo

Infine, in caso di chiusura dell'attività della scuola, il Legale Rappresentante deve comunicarne formalmente la cessazione utilizzando l'apposito Modello 4.

Non sono ammesse sezioni o classi funzionanti senza che esse siano state comunicate e successivamente autorizzate da questo Ufficio. L'inserimento dei dati nelle rilevazioni in piattaforma SIDI relativo al numero delle sezioni o classi esistenti non esaurisce gli obblighi del Legale Rappresentante, che deve comunicare all'Ufficio – nelle modalità qui illustrate - qualsiasi cambiamento intervenga in ordine alle sezioni o classi realmente funzionanti. Ad ogni sezione o classe, pertanto, deve corrispondere un formale provvedimento di riconoscimento.

Il Legale Rappresentante è tenuto inoltre a monitorare annualmente il numero di sezioni o di classi collaterali esistenti per verificarne l'avvenuta autorizzazione. Nel caso di problematiche relative a sezioni o classi funzionanti e non autorizzate, le stesse vanno segnalate tempestivamente a quest'Ufficio, scrivendo al recapito drlo.ufficio12@istruzione.it .

SEZIONE 2 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

Le istanze andranno inviate esclusivamente via PEC all'indirizzo drlo@postacert.istruzione.it e trasmesse per conoscenza al Dirigente dell'Ambito Territoriale di competenza.
L'istanza redatta e inviata in tal modo riceverà un numero di protocollo - generato dal sistema di posta dell'USR - che attesta l'avvenuta ricezione: è a cura di chi presenta l'istanza accertarsi che ad essa sia stata assegnata la protocollazione in ingresso. Non saranno prese in considerazione istanze, anche se pervenute tempestivamente, che richiedano l'accesso a siti/piattaforme esterne per lo scarico dell'istanza e della documentazione (Google Drive, Dropbox, We Transfer e simili).

L'istanza deve essere presentata dal soggetto gestore o dal Legale Rappresentante in possesso dei requisiti di cui all'art. 353 del D.lgs. 297 del 16 aprile 1994. Il richiedente deve essere cittadino di uno Stato Membro dell'Unione Europea, deve aver compiuto il trentesimo anno di età e deve essere in possesso dei necessari requisiti professionali e morali previsti dall'art. 3.1 del DM 83 del 10 ottobre 2008.

SEZIONE 3 - ATTIVAZIONE DI NUOVE SEZIONI DI SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA

I Gestori o Legali Rappresentanti che intendono avviare nuove sezioni per l'anno scolastico 2025/2026 dovranno farne richiesta a questo Ufficio utilizzando il Modello allegato n. 2 entro il termine del **10 luglio 2025**. Si precisa che la scuola, in considerazione della prossimità dell'avvio dell'anno scolastico, deve rendersi reperibile in modo continuativo all'indirizzo appositamente comunicato per consentire il corretto espletamento del procedimento nei termini di legge.

In caso di esigenze sopravvenute dopo tale data, potranno essere richieste nuove sezioni entro il 31 agosto 2025 e comunque entro l'avvio dell'anno scolastico.

La richiesta dovrà essere accompagnata dalla documentazione:

a. attestazioni della presenza di locali idonei ad accogliere la/le nuova/e sezione/i (pianta planimetrica con l'evidenziazione dell'esatta ubicazione delle nuove aule, certificato di idoneità igienico-sanitaria con l'indicazione del numero di persone accoglibili per aula e certificato di agibilità a uso scolastico). Valgono le indicazioni in base alle quali l'attività educativa va svolta anche all'aperto e a diretto contatto con il terreno di gioco (DM del 18 dicembre 1975);
b. elenco dei bambini (indicare solo le iniziali) completo della data e del luogo di nascita;
c. elenco dei docenti, redatto ai sensi del DM 249/2010 e della circolare ministeriale 27/1991, completo dei dati relativi al titolo di studio e all'abilitazione posseduta. Nel caso di docenti abilitati all'estero è necessario dimostrare che il titolo sia stato riconosciuto in Italia ai sensi della Direttiva n. 2013/55/UE, recepita in Italia con il D.lgs. 15 del 28 gennaio 2016;
d. relazione firmata dal Legale Rappresentante in cui si dichiara l'impossibilità oggettiva di integrare i nuovi iscritti nella/e sezione/i esistente/i con esposizione dettagliata delle motivazioni.

L'autorizzazione ottenuta per l'attivazione di una nuova sezione è valida fino a quando non ne viene comunicata la eventuale sospensione o cessazione, che deve essere comunicata con le modalità indicate

nella SEZIONE 5.

È fatto divieto ai gestori di attivare nuove sezioni di scuola dell'infanzia prima di aver ottenuto il provvedimento autorizzativo da parte di questo Ufficio.

SEZIONE 4 – ATTIVAZIONE DI CLASSI COLLATERALI DI SCUOLE DI I e II CICLO PARITARIE

L'art. 1, comma 4, lettera f) della legge n. 62 del 10 marzo 2000 sancisce il principio secondo il quale la parità scolastica è riconosciuta per corsi interi e non per singole classi, tranne che in fase di istituzione di corsi completi a iniziare dalla prima classe.

Le condizioni per lo sdoppiamento di classi non possono essere precostituite attraverso esami di idoneità o attraverso artificiose riduzioni del numero degli alunni in una classe, fermo restando il rispetto delle norme di sicurezza e di tutela degli alunni. Si intende, quindi, come l'effettiva numerosità degli alunni sia un elemento da valutare attentamente, anche e soprattutto sul fronte dell'efficacia dell'azione didattico-educativa nel gruppo classe. Ciò è ribadito anche nella circolare ministeriale 163 del 15 giugno 2000, in cui si precisa che la composizione delle classi paritarie deve essere numericamente adeguata al fine di rendere efficace l'organizzazione degli insegnamenti e delle attività didattiche.

In questo contesto, pertanto, non possono essere ricompresi gli esami di idoneità, ovunque sostenuti. Essi costituiscono, infatti, eventi ordinari e non possono essere considerati come motivo giuridicamente fondato per lo sdoppiamento delle classi facenti parte di un corso paritario.

Presupposto per il funzionamento della scuola paritaria è infatti che l'erogazione del servizio scolastico corrisponda agli ordinamenti generali dell'istruzione, coerentemente con la domanda educativa delle famiglie e con le esigenze culturali, sociali e di salute della comunità.

4.1. CLASSI COLLATERALI INIZIALI E INTERMEDIE

Le scuole primarie e secondarie di I e di II grado paritarie che, per motivi oggettivi, non possono integrare nelle classi esistenti nuove iscrizioni o ripetenze, potranno richiedere l'autorizzazione allo sdoppiamento di classi esistenti e quindi all'attivazione di classi iniziali o intermedie collaterali (punto 4.7 del DM 83/2008) utilizzando il Modello allegato n. 1 entro il **20 luglio 2025**. Si precisa che la scuola, in considerazione della prossimità dell'avvio dell'anno scolastico, deve rendersi reperibile in modo continuativo all'indirizzo appositamente comunicato per consentire il corretto espletamento del procedimento nei termini di legge.

In caso di esigenze sopravvenute successivamente a tale data potranno essere richieste classi collaterali entro il 31 agosto 2025, e comunque entro l'avvio dell'anno scolastico.

Le richieste devono essere corredate dalla seguente documentazione:

a. attestazioni della presenza di locali idonei ad accogliere le nuove classi (pianta planimetrica con l'evidenziazione dell'esatta ubicazione delle nuove aule, certificato di idoneità igienico-sanitaria con l'indicazione del numero di persone accoglibili per aula e certificato di agibilità a uso scolastico);
b. elenco con le sole iniziali degli alunni iscritti, completo delle date di nascita e della provenienza (scuola, percorso, ed eventuale altra provincia), del titolo di studio, dell'ammissione alla classe successiva ed eventuali esami di idoneità sostenuti;
c. elenco nominativo del personale docente assunto, redatto ai sensi del DM 249/2010 e del DM 259/2017 con relativo titolo di studio e sigla (con dettaglio dei cfu nei settori disciplinari), classe

di concorso, disciplina oggetto di insegnamento e abilitazione. Nel caso di docenti abilitati all'estero è necessario dimostrare che il titolo sia stato riconosciuto in Italia ai sensi della Direttiva n. 2013/55/UE, recepita in Italia con il D.lgs. 15 del 28 gennaio 2016;

d. relazione firmata dal Legale Rappresentante in cui si dichiara l'impossibilità oggettiva di integrare i nuovi iscritti nella/e classe/i esistente/i con esposizione dettagliata delle motivazioni.

L'attivazione di una classe collaterale iniziale o intermedia implica l'autorizzazione alla prosecuzione di quella classe fino al termine del corso di studi. Non è prevista in tal caso l'attivazione automatica di altre classi negli anni successivi. Per esempio: quando si autorizza una prima collaterale, sarà solo quella classe a proseguire fino al termine del corso di studi; se invece si intende avviare per l'anno successivo un'altra prima dello stesso corso, con la prospettiva di completarlo nell'arco degli anni successivi, occorre richiedere l'estensione della parità ai sensi della nota USR prot. n. 69113 del 19.12.2024.

È fatto divieto ai gestori di attivare classi iniziali e intermedie collaterali prima di aver ottenuto il provvedimento autorizzativo da parte di questo Ufficio.

4.2. CLASSI COLLATERALI QUINTE DI SCUOLE DI II CICLO

I gestori di scuole secondarie di II grado paritarie che, a causa dell'impossibilità di inserire nelle classi esistenti nuove iscrizioni o ripetenze, abbiano la necessità di attivare una classe quinta collaterale, possono presentare istanza a questa Direzione Generale (punto 4.8 del DM 83/2008) utilizzando il Modello allegato n. 1 entro il **20 luglio 2025**. Si precisa che la scuola, in considerazione della prossimità dell'avvio dell'anno scolastico, deve rendersi reperibile in modo continuativo all'indirizzo appositamente comunicato per consentire il corretto espletamento del procedimento nei termini di legge.

In caso di esigenze sopravvenute successivamente a tale data, opportunamente documentate per la loro eccezionalità, potranno essere richieste classi collaterali entro il 31 agosto 2025, e comunque entro l'avvio dell'anno scolastico.

Le circostanze che giustificano lo sdoppiamento delle classi esistenti devono essere qualificate come impreviste evenienze, a sottolinearne il carattere del tutto eccezionale e residuale, in ottemperanza alle disposizioni della legge 62 del 2000 secondo cui la parità è riconosciuta a fronte della garanzia di costituzione organica di corsi completi. Come noto, non può infatti essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe.

Coerentemente, il numero di classi quinte collaterali non può essere superiore all'unità; altrimenti, oltre a essere contraddetta l'eccezionalità del fenomeno, risulterebbe vulnerato il principio legislativo della parità scolastica come istituto previsto solo per corsi completi. Come precisato nella parte iniziale di questa SEZIONE 4, gli esami di idoneità, ovunque sostenuti, costituiscono eventi ordinari e non possono essere considerati come motivo giuridicamente fondato per lo sdoppiamento. La circolare ministeriale 31 del 18 marzo 2003 precisa, infine, che il numero massimo di candidati esterni che può essere accolto ad ogni esame di idoneità non può essere superiore a quello che consente di saturare le classi già funzionanti come paritarie.

Le richieste devono essere corredate dalla seguente documentazione:

e. attestazioni della presenza di locali idonei ad accogliere le nuove classi (pianta planimetrica, certificato di idoneità igienico- sanitaria con l'indicazione del numero di persone accoglibili per aula e certificato di agibilità a uso scolastico);
f. elenco degli alunni iscritti (indicare solo le iniziali) alla classe quinta con l'indicazione, per ognuno di essi, della data e del luogo di nascita, della provenienza (scuola secondaria di

secondo grado o CFP, con specificazione dell'indirizzo frequentato), del titolo di studio, dell'ammissione alla classe successiva ed eventuali esami di idoneità sostenuti. Nel caso in cui il titolo di ammissione sia l'esame di idoneità alla classe quinta, trasmettere:

- verbali degli esami di idoneità
- descrizione della storia scolastica dell'alunno, precisando se proviene da un Istituto scolastico diverso (dettagliare nome dell'Istituto, città, provincia e indirizzo di studio di provenienza) ovvero dallo stesso Istituto scolastico (dettagliare gli estremi del ritiro e dell'istruzione parentale effettuata);

g. elenco nominativo, redatto ai sensi del DM 259/2017, del personale docente assunto con relativo titolo di studio e sigla (con dettaglio dei cfu nei settori disciplinari), classe di concorso, disciplina oggetto di insegnamento e abilitazione posseduta. Nel caso di docenti abilitati all'estero è necessario dimostrare che il titolo sia stato riconosciuto in Italia ai sensi della Direttiva n. 2013/55/UE, recepita in Italia con il D.lgs. 15 del 28 gennaio 2016;

h. relazione firmata dal Legale Rappresentante sulle motivazioni che hanno determinato l'eccedenza di iscrizioni, in cui si dichiara l'impossibilità oggettiva di integrare i nuovi iscritti nelle classi esistenti.

È fatto divieto ai gestori di attivare classi quinte collaterali prima di aver ottenuto il provvedimento autorizzativo da parte di questo Ufficio.

SEZIONE 5 – SOSPENSIONE DEL FUNZIONAMENTO DI CLASSI/SEZIONI

In caso di mancata attivazione di una classe all'interno di un corso autorizzato con decreto oppure di una sezione di scuola dell'Infanzia, il Legale Rappresentante della scuola interessata invierà a quest'Ufficio formale comunicazione di sospensione, utilizzando il Modello allegato n. 3, entro il **20 luglio 2025** (o entro l'avvio dell'anno scolastico per sopraggiunte motivazioni).
Similmente, nel caso di mancata prosecuzione di una classe collaterale autorizzata occorre inviare la medesima comunicazione seguendo le suddette modalità.

Se nell'anno scolastico successivo la sezione della Scuola dell'Infanzia viene *riattivata* occorre inviare formale comunicazione a quest'Ufficio sempre entro il 20 luglio 2025 o comunque entro l'avvio dell'anno scolastico.
Allo stesso modo, va inviata formale comunicazione per la *riattivazione* di una classe (diversa dalla prima) all'interno di un corso autorizzato con decreto, che sia stata precedentemente sospesa. Invece, la *riattivazione* di una classe prima all'interno di un corso già autorizzato con decreto non deve essere comunicata.

Qualora, invece, nell'anno 2025/2026 sia attivata una classe o sezione della quale, in un momento successivo dello stesso anno scolastico, venga chiesta la sospensione, occorre aggiungere tale informazione nel modello di comunicazione della sospensione specificando, appunto, che codesta classe/sezione era stata attivata nell'anno in corso.

Resta fermo l'obbligo di inserimento di ogni variazione dei dati relativi alle classi/sezioni effettivamente autorizzate e funzionanti nella piattaforma SIDI ai sensi dell'art. 5 del DM 83/2008.
Nelle scuole già riconosciute paritarie, la mancata attivazione della stessa classe del corso base per più di due anni consecutivi è motivo di revoca del riconoscimento della parità, ai sensi dell'art. 5, comma 10, lettera f) del DM 83/2008.

SEZIONE 6 – SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO: CLASSI ARTICOLATE

Le classi articolate, poiché non trovano riscontro nella normativa specifica sulla parità scolastica, non possono essere considerate formali unificazioni di classi.
La possibilità di accorpare in un'unica classe alunni appartenenti a percorsi ordinamentali diversi (ai quali è stata riconosciuta la parità), come anche quella di suddividere una classe in gruppi, è una scelta organizzativa adottata nella prassi, effettuata in autonomia e da inserire nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF).
L'istituzione scolastica deve garantire che, nelle classi composte accorpando studenti di diversi indirizzi o di diversi percorsi di studio, i registri e la composizione dei consigli di classe restino distinti.
In sede di inserimento dei dati nella piattaforma SIDI, le eventuali classi accorpate non devono essere considerate come un'unica classe autorizzata. Quindi, anche se il numero degli alunni non è sufficiente per determinare la spettanza del contributo, le classi vanno inserite a SIDI distintamente, una per ogni percorso di studi autorizzato in regime di parità.
Lo stesso principio si applica nel conteggio del numero delle classi in funzione della formazione delle commissioni di maturità.

SEZIONE 7 – CESSAZIONE DELL'ATTIVITÁ DELLA SCUOLA

In caso di cessazione o di prevista cessazione dell'attività della scuola paritaria, il Legale Rappresentante è tenuto a inviare formale comunicazione a quest'Ufficio utilizzando l'apposito Modello n. 4 e per conoscenza all'Ambito Territoriale competente.

Quest'Ufficio prenderà atto della chiusura; sarà cura dell'Ambito Territoriale competente procedere alla cancellazione della scuola dall'Anagrafe delle scuole paritarie (portale SIDI del Ministero) e disporre il deposito degli atti e l'eventuale ricollocazione degli alunni presso un'altra istituzione scolastica statale o paritaria dello stesso ordine e grado.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO XII
Yuri COPPI

Firmato digitalmente da COPPI YURI
C=IT
O=MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Allegati:

- Allegato 1: istanza di attivazione sezioni scuola dell'infanzia (word, 23 kb)
- Allegato 2: istanza di attivazione classi collaterali (word, 32 kb)
- Allegato 3: comunicazione di sospensione sezioni/classi (word, 19 kb)
- Allegato 4: comunicazione di cessazione dell'attività della scuola (word, 18 kb))
- Allegato 5: informativa sul trattamento dei dati personali (pdf, 332 kb)